



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2021 n.12**  
(Ratifica Decreto Delegato 16 dicembre 2020 n.216)

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 16 dicembre 2020 n.216 – Modifiche al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche - Codice della Strada – promulgato:*

*Visto l'articolo 1, comma terzo, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 14 dicembre 2020;*

*Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 gennaio 2021;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 20 gennaio 2021;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 16 dicembre 2020 n.216 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 N. 81 E  
SUCCESSIVE MODIFICHE - CODICE DELLA STRADA**

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 66 del Codice della Strada)*

1. L'articolo 66 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche è così sostituito:

**“Art. 66**

*(Sospensione della patente di guida)*

1. La patente di guida viene sospesa con provvedimento amministrativo e con la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 7:

1.1. per un periodo da uno a quattro mesi in caso di violazione del divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all'ora e/o dell'obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone;

1.2. per un periodo da uno a sei mesi in caso di:

a) guida in stato di ebbrezza con un tasso alcoolemico pari o superiore a 0,80 mg/ml o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o ad abuso di farmaci;

b) rifiuto da parte del conducente di sottoporsi agli esami per l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, come previsto dall'articolo 57, comma 4.

2. La patente di guida è altresì sospesa, con la procedura indicata al comma 1 e per il periodo da uno a due mesi, quando il titolare sia incorso negli ultimi due anni solari in almeno cinque violazioni delle seguenti norme di comportamento:

- a) l'obbligo di dare la precedenza;
- b) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto impartiti dagli agenti del traffico;
- c) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici;
- d) il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità, quando si crea una reale situazione di pericolo;
- e) il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in corrispondenza di curve o dossi, nonché in aree riservate ai disabili e parcheggi rosa riservati alle donne in gravidanza e ai neogenitori;
- f) il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
- g) l'obbligo di guidare facendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando prescritti;
- h) il divieto di trasportare merci pericolose;
- i) l'obbligo di sistemare il carico secondo le prescrizioni relative alla sistemazione del carico sui veicoli e alla segnalazione di carichi sporgenti di cui all'articolo 53, commi 5 e 6;
- l) il divieto di circolazione di veicoli eccezionali;
- m) la guida senza il certificato di abilitazione professionale, quando prescritto;
- n) la guida in stato di ebbrezza o il superamento dei limiti di velocità, nei casi in cui non sia applicabile la sanzione sospensiva di cui al primo comma di questo articolo;
- o) il divieto di usare cuffie sonore, apparecchi radiotelefonici, smartphone o altri apparecchi elettronici impiegando una o entrambe le mani durante la guida;
- p) il divieto di circolare in strada in presenza di neve o ghiaccio o di fenomeni nevosi in atto senza aver adeguatamente montato pneumatici da neve o idonei dispositivi antisdrucchiolo.

3. Se le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate da conducente che abbia conseguito la patente di guida da meno di due anni o in caso di recidiva, la sospensione è disposta per il periodo da quattro a sei mesi. Ai fini del presente codice la recidiva è dichiarata quando la stessa infrazione è commessa entro due anni dalla precedente.

4. Nei casi in cui non sia possibile procedere all'immediata contestazione delle suddette violazioni, il proprietario, o in sua vece l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è tenuto a fornire le generalità e la residenza, alla Forza di Polizia che ha accertato l'infrazione, della persona che al momento della commessa infrazione si trovava effettivamente alla guida del veicolo. Nel caso in cui detta dichiarazione non sia fornita entro il termine di venti giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, la segnalazione sulla patente di guida o il provvedimento sospensivo saranno posti a carico del proprietario del veicolo o in sua vece dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (ovvero dei soggetti tenuti a fornire le generalità). La segnalazione o il provvedimento sospensivo saranno posti a carico degli stessi soggetti anche in caso di compiuta giacenza o notifica ad valvas dell'atto di ingiunzione da parte dell'Ufficio competente.

5. La sospensione della patente di guida è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti nell'intervallo compreso tra il minimo e il massimo del periodo di riferimento corrispondente all'infrazione contestata a seconda della gravità della stessa e tenendo sempre in considerazione le conseguenze, anche potenziali, dell'infrazione.

6. La patente di guida è altresì sospesa per il periodo di permanenza della causa su cui si fonda il provvedimento quando:

- a) il titolare non si sottoponga alla revisione della patente, ove disposta;
- b) il titolare, previo controllo sanitario, sia stato giudicato temporaneamente inidoneo alla guida.

7. Ai fini del presente Codice della Strada e, in particolare, del ritiro dei documenti di guida per la successiva sospensione, laddove sia scritto patente di guida deve intendersi qualsiasi abilitazione a condurre veicoli o permesso di guida.”.

## **Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 70 del Codice della Strada)*

1. L'articolo 70 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, e successive modifiche è modificato come segue:

### **“Art. 70**

*(Accesso ai documenti)*

1. I proprietari, i conducenti dei veicoli comunque coinvolti, i danneggiati, le società di assicurazione e qualunque altro soggetto interessato al risarcimento possono chiedere agli organi di polizia che hanno eseguito gli accertamenti, le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

2. La richiesta di informazioni è formulata direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è rivolta al Comando cui appartiene l'Agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

3. Il Comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste entro trenta giorni dalla data in cui perviene l'istanza.

4. Nei casi relativi a sinistri stradali in assenza di infortuni o con prognosi inferiore a trenta giorni, le istanze di accesso ai documenti estratti dal sistema di videosorveglianza territoriale devono pervenire al Comando entro sei giorni dal sinistro.

5. Fatte salve le ipotesi di reato, il Comando rilascia la documentazione video inerente il sinistro stradale di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla data in cui perviene l'istanza, previo il pagamento delle spese sostenute per la fornitura del servizio forfetariamente quantificate in euro 100,00 (cento/00). Il termine di rilascio della documentazione video può essere superato per giustificati motivi quali la necessità di richiedere al soggetto interessato un'integrazione dell'istanza o l'acquisizione del consenso di eventuali soggetti controinteressati.

6. Le istanze di accesso ai documenti di cui al presente articolo devono essere annotate in apposito registro con l'indicazione dei dati soggettivi, oggettivi e cronologici.”.

## **Art. 3**

*(Abrogazioni)*

1. È abrogato il Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.98.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2021/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*